



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Milano*

Ufficio Persone Giuridiche

Milano, 12 febbraio 2020

Prot. N. 14.12.448

AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA
FONDAZIONE BETTINO CRAXI
VIA TORTONA, 31
MILANO

Raccomandata r

Oggetto: Istanza di modifica statutaria.

In riferimento all'istanza in oggetto, si comunica che l'atto di modifica statutaria della Fondazione Bettino Craxi è stato iscritto, in data odierna, nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al numero d'ordine 2 della pag. 129 del volume 1°.

P IL DIRIGENTE L'AREA IV BIS
VICE PREFETTO AGGIUNTO
(Donatiello)

SP/AP

\\10.30.3.12\persone giuridiche\decreti annotazioni registro\fondazione bettino craxi lettera iscrizione modifiche 2019.docx

Prefettura Milano - UTG - Prot. Uscita N.0034482 del 12/02/2020

**Testo immediatamente in vigore con l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
STATUTO DELLA "FONDAZIONE BETTINO CRAXI - ETS"**

Art. 1

È costituita la "FONDAZIONE BETTINO CRAXI - ETS" i cui loghi sono allegati al presente statuto (Allegati "A", "B", "C", "D" ed "E").

Art. 2

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Milano ed ha durata illimitata. Qualsiasi variazione della sede legale dovrà essere comunicata all'autorità di controllo. Il Consiglio di Amministrazione potrà, previa apposita delibera, trasferire la sede legale della Fondazione e aprire eventuali sedi secondarie anche all'estero.

Art. 3

La Fondazione, che non ha fini di lucro e non può distribuire utili, ha per scopo principale, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. "Codice del Terzo settore"), la tutela della personalità, dell'immagine, nonché del patrimonio culturale e politico di Bettino Craxi e la promozione, lo sviluppo, il sostegno e la diffusione dell'idee di progresso, giustizia e libertà che hanno sottinteso alla sua opera.

Per il perseguimento di tale scopo, la Fondazione intende svolgere anche un ruolo di primo piano nella raccolta, nella buona custodia e nell'opera di valorizzazione e promozione delle fonti archivistiche per la storia del socialismo italiano e, più in generale, del riformismo laico-liberale del XX secolo, nonché prestare particolare attenzione allo studio, alla ricerca, alla custodia di fonti relative all'epopea risorgimentale italiana. A tal fine, l'Istituto intende caratterizzarsi quale luogo di approfondimento, di elaborazione culturale e di ricerca.

La Fondazione intende, altresì, perseguire obiettivi di sviluppo e diffusione di valori etici, umanitari e solidaristici e si prefigge come scopo lo svolgimento di compiti di vario genere finalizzati ai sopra menzionati fini etici.


La Fondazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Per raggiungere gli scopi sopraindicati, la Fondazione intraprende tutte le iniziative ritenute utili e può a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. raccogliere, ordinare, custodire e valorizzare fondi archivistici e bibliotecari, nonché artistici, partendo dal nucleo originario costituito dall'Archivio Craxi, curarne la pubblicazione anche in edizione critica, delle opere e dei carteggi posseduti, nonché raccogliere, conservare ed ordinare altro materiale, sia esso storico, archivistico, bibliotecario e/o artistico, inerente alla storia del socialismo nazionale ed internazionale, del riformismo laico-liberale e dell'epoca risorgimentale;

2. svolgere attività di studio, ricerca e formazione in problematiche inerenti a tutti i temi della convivenza sociale e civile nei settori delle politiche sociali, economia e lavoro, giurisdizione e finanze, comunicazione e media, pubblicità e servizi, ambiente e territorio, e, più in generale, nelle discipline politiche, economiche,

Orlando



sociali e internazionali, con particolare riferimento al riformismo laico, liberale e socialista contemporaneo, italiano ed internazionale.

3. promuovere programmi di istruzione e formazione onde garantire pari opportunità di studio e di inserimento professionale, collaborando, ove possibile, con enti, regioni o istituti nazionali ed internazionali ed istituendo borse di studio e di ricerca, nonché premi nazionali ed internazionali;
4. svolgere attività culturali, volte a favorire la diffusione e la valorizzazione - con ogni mezzo e strumento utile - di una nuova cultura di impegno sociale e di solidarietà, promuovere incontri, conferenze, seminari, tavole rotonde, corsi di formazione, esposizioni museali - itineranti e permanenti - nonché promuovere ed intraprendere la pubblicazione di scritti periodici e monografici e di attività editoriali inerenti la promozione degli ambiti tematici sopra citati;
5. promuovere campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e del mondo imprenditoriale su problematiche di natura economico-sociale;
6. organizzare gestire e sostenere campagne di comunicazione proprie che siano utili al conseguimento dei fini della Fondazione e che siano attinenti ad essi ed alle attività ed ai fini del presente articolo;
7. svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare, chiedere finanziamenti sotto qualsiasi forma, assumere - sempre nel rispetto dell'attività istituzionale propria della fondazione - partecipazioni in società ed enti, promuovere enti associativi, consorzi, società di ogni tipo e qualsiasi altra iniziativa utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione che non siano in contrasto con la sua natura.

La Fondazione per il raggiungimento dei propri scopi potrà promuovere azioni di propaganda e manifestazioni, anche contestualmente ed in collaborazione con altri soggetti aventi finalità analoghe, atte a far conoscere la Fondazione presso possibili sostenitori, nonché a favorire la raccolta dei fondi necessari per la sua attività. Inoltre, nell'ambito di tale collaborazione, ma non solo, la Fondazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche e commerciali, purché non prevalenti rispetto alle attività di natura istituzionale.

La Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di interesse preminente, comunque secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione potrà, altresì, sostenere nel rispetto e nei limiti di legge, anche finanziariamente, altri enti del Terzo settore che hanno nei loro programmi finalità comuni alla Fondazione.


La Fondazione potrà, inoltre, assumere la gestione di strutture che possano garantire il perseguimento dello scopo statutario.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- inizialmente dalla somma di euro 516.457,00 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantesette/00) versata dal Fondatore signora STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAZI, come indicato nell'art. 5 dell'atto costitutivo; e successivamente anche
- dagli eventuali conferimenti ad incremento della dotazione iniziale fatti dal Fondatore o da altri soggetti;
- dai beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento o donazione nonché da contributi da parte

Stefania Crazi



di Istituzioni italiane, estere o sovranazionali espressamente destinati ad incremento del patrimonio;

- dagli avanzi della gestione annuale non riportati a nuovo.

Alle spese occorrenti al funzionamento, la Fondazione provvederà con le rendite del patrimonio, con i proventi della gestione dell'attività, con eventuali donazioni di privati ed Enti non destinati ai fini patrimoniali e con gli eventuali contributi dello Stato, degli enti locali e di altri enti pubblici e privati.

È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 5

Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Storico-Scientifico;
- d) il Comitato Economico-Sociale;
- e) il Comitato d'Indirizzo, laddove istituito;
- f) l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente svolgono le funzioni di organo di amministrazione di cui all'art. 26 del Codice del Terzo settore nelle modalità disciplinate dal presente Statuto.

Ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c., ai componenti degli organi statutari non può essere riconosciuto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 6

Fondatore è la signora STEFANIA GABRIELLA ANASTASIA CRAXI.

Il Fondatore è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Al Fondatore è assegnata – a vita e salvo sua espressa rinuncia – la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.



Nel caso di dimissioni o sospensione – anche temporanee – del Fondatore dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, i poteri del Presidente verranno – salvo che il Fondatore non abbia direttamente provveduto alla designazione del nuovo Presidente – temporaneamente esercitati dal Consigliere di Amministrazione più anziano per età.

Art. 7

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente capoverso



avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove – sentito il Consiglio di Amministrazione – la riforma qualora si renda necessaria.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne fa le veci il Consigliere di Amministrazione più anziano di età ovvero altra persona appositamente designata dallo stesso Presidente.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre e fino ad un massimo di quindici membri che dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per la prima volta – e a vita – all'atto di costituzione della Fondazione tra le persone individuate dal Fondatore.

I Consiglieri nominati a vita all'atto della costituzione durano in carica fino a dimissioni o revoca, quest'ultima disposta dal Fondatore, e dopo di lui, a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, specie in caso di compimento di atti contrari agli scopi istituzionali, alle finalità e/o ai principi etici (quali: onestà, affidabilità, correttezza, trasparenza, moralità) ispiratori della Fondazione.

I Consiglieri che per qualsiasi ragione cessino della carica sono sostituiti, entro tre mesi dalla cessazione, dal Consiglio di Amministrazione che li sceglie tra una rosa di nomi individuati tra personalità del mondo accademico, economico e istituzionale o personalità che si siano contraddistinte per la loro vicinanza alla Fondazione, che offrano garanzie ed assumano l'impegno e la responsabilità di operare per il perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

I componenti cooptati dal Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Quando il cooptato non accetti per iscritto la carica entro 10 giorni dalla notizia avutane dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, si intende che l'abbia rifiutata; in tal caso il Consiglio – con le modalità sopra esposte – può procedere ad una nuova cooptazione.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano di età o da altra persona delegata dal Presidente a sostituirlo, con mezzi che attestino l'avvenuta ricezione lettera raccomandata, via fax, posta elettronica ordinaria o certificata, contenente l'ordine del giorno delle materie da trattare, spedita almeno otto giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, con telegramma, fax o posta elettronica ordinaria o certificata, spedito almeno tre giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Paul Brun

Paul Brun

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, visionare, ricevere e trasmettere documenti ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione di volta in volta nominato, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.



In particolare, provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 3;
- b) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- c) approvare gli eventuali regolamenti interni relativi al funzionamento e alla gestione della Fondazione, ivi comprese le norme relative all'organico ed il trattamento del personale;
- d) assumere l'eventuale personale dipendente e gestire i rapporti di lavoro;
- e) nominare i membri del Comitato Storico-Scientifico;
- f) nominare i membri del Comitato Economico Sociale;
- g) istituire il Comitato di Indirizzo;
- h) nominare, laddove istituito, i membri del Comitato d'Indirizzo;
- i) nominare i componenti dell'Organo di Controllo di sua competenza;
- j) qualora ne ravvisi la necessità o nelle ipotesi previste dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, nominare il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio;
- k) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) deliberare eventuali modifiche statutarie;
- m) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei liquidatori e alla devoluzione del patrimonio;
- n) deliberare l'apertura di sedi operative;
- o) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, predispose entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo della Fondazione e, dopo aver acquisito le osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore dei conti, nell'ipotesi prevista dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, lo approva.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente i compiti di gestione ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a definire la struttura amministrativa della Fondazione ed eventualmente a nominare un Direttore Generale, con funzioni manageriali e di segreteria, stabilendone la



durata dell'incarico, nonché le relative competenze e mansioni. Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può deliberare l'istituzione di un Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo, laddove costituito, è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Direttore Generale, ove nominato, e da due Consiglieri di amministrazione designati dal Presidente e nominati dal Consiglio stesso.

Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti che gli siano conferiti dal Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso al quale tali provvedimenti dovranno essere sottoposti nella prima riunione successiva alla data in cui i provvedimenti sono stati adottati.

La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare la integrità economica del patrimonio.

Al conflitto di interessi dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2475-ter c.c.

Art. 11

Il Fondatore, e dopo di lui il Consiglio di Amministrazione, può nominare un Presidente Onorario da scegliere tra i componenti della famiglia del Fondatore o eredi del medesimo.

Il Presidente Onorario non è Organo della Fondazione.

Art. 12

Il Comitato Storico-Scientifico è composto da un minimo di tre e fino a un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia, dell'informazione e comunque dei settori di attività della Fondazione nominati dal Consiglio di Amministrazione che designa, tra questi, il Presidente e può designare, secondo le necessità organizzative, un Vice Presidente, un Coordinatore ed, eventualmente, cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Storico-scientifico.

Il Comitato Storico-scientifico:

- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella predisposizione dei programmi di attività storico-scientifiche della Fondazione;
- propone iniziative culturali di ricerca, di formazione e di divulgazione e cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di studi, imprese ed istituzioni pubbliche e private;
- svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di Amministrazione nel suo ambito di competenza.

I componenti del Comitato Storico-scientifico durano in carica tre anni e sono riconfermabili.


Nel caso di dimissioni, revoca – quest'ultima disposta dal Consiglio di Amministrazione – o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Storico-Scientifico sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

Il Comitato Storico – Scientifico non costituisce organo di direzione o organo amministrativo dell'Istituto.

Art. 13

Il Comitato Economico-Sociale è composto da un minimo di tre e fino a un massimo di trenta membri scelti tra eminenti personalità del mondo accademico, del mondo politico, economico, sociale, dell'informazione e delle istituzioni nominati dal Consiglio di Amministrazione che designa, tra questi, il Presidente e può designare, secondo le necessità organizzative, un Vice Presidente e un Coordinatore ed, eventualmente,

Rob. P...



cinque membri che costituiscono il Consiglio Direttivo del Comitato Economico Sociale.

Il Comitato Economico Sociale coadiuva il Consiglio di Amministrazione:

- predisponendo studi, approfondimenti ed eventi sui principali temi socio-economici e culturali;
- promuovendo la nascita di attività di formazione e di divulgazione, anche in collaborazione con centri di alta formazione;
- suggerendo e, ove consentito, coordinando tutte le attività di ricerca in scienze politiche, economiche, sociali ed internazionali.

I componenti del Comitato Economico Sociale durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Nel caso di dimissioni, revoca – quest'ultima disposta dal Consiglio di Amministrazione – o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato Economico Sociale sempre nel rispetto del numero massimo di trenta componenti.

Il Comitato Economico - Sociale non costituisce organo di direzione o organo amministrativo dell'Istituto.

Art. 14

Il Comitato d'Indirizzo, se istituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto fino a quindici membri scelti tra eminenti personalità della cultura, della politica, del diritto, dell'economia e dell'informazione, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne designa il Presidente.

Il Comitato d'Indirizzo ha il compito di garantire l'aderenza di tutte le iniziative con gli scopi della Fondazione

I membri del Comitato d'Indirizzo durano in carica tre anni e sono riconfermabili.

Nel caso di dimissioni, revoca – quest'ultima disposta dal Consiglio di Amministrazione – o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla cooptazione dei nuovi membri del Comitato d'Indirizzo sempre nel rispetto del numero massimo di quindici componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina – con propria delibera – le modalità di partecipazione, dei membri del Comitato d'Indirizzo, alla vita istituzionale della Fondazione.


Il Comitato d'Indirizzo non costituisce organo di direzione o organo amministrativo dell'Istituto.

Art. 15

Per ricoprire le cariche di Presidente, membro del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo oltre a quanto previsto dallo Statuto, si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza previsti dal codice civile e dal Codice del Terzo settore come di seguito rappresentati:

- a) requisiti di onorabilità, con riferimento all'assenza di condanne passate in giudicato rispetto ai reati indicati dall'art. 80 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici"), con riferimento all'assenza di cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 c.c. ovvero con riferimento all'assenza di circostanze obiettive che arrechino un pregiudizio alla reputazione del soggetto coinvolto;
- b) requisiti di professionalità, riferiti alla presenza di esperienza o conoscenza del fenomeno del Terzo settore;
- c) requisiti di incompatibilità, riferiti all'assenza di incarichi negli organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province,

Paul B...



nei comuni e nelle forme associative tra enti locali;

d) requisiti di indipendenza, riferiti all'assenza di ruoli od incarichi in organismi formalmente investiti del controllo esterno dell'ente.

Sulla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al primo comma si pronuncia il Consiglio di Amministrazione su istanza scritta avanzata da un organo statutario. Nel caso la verifica dei requisiti in esame si ponga in relazione alla carica di componente dello stesso Consiglio di Amministrazione si pronuncia l'Organo di Controllo.

La Fondazione, inoltre, scoraggia quelle condotte che, seppur non vietate dalla legge, possono in qualche modo influire sul giudizio relativo al requisito di indipendenza.

Art. 16

Presso la Fondazione sono eventualmente istituiti l'Albo dei cosiddetti "Soci Benemeriti" e l'Albo dei cosiddetti "Soci Sostenitori" nei quali vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli Enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito - sostanzialmente ed economicamente - al perseguimento dei fini statutari.

Il Consiglio di Amministrazione determina - con propria delibera - la misura del contributo e la conseguente suddivisione dei sostenitori della Fondazione tra l'Albo dei "Soci Benemeriti" e quello dei "Soci Sostenitori" oltre a regolamentare le modalità di partecipazione, degli iscritti ai suddetti Albi, alle iniziative istituzionali della stessa Fondazione.


Art. 17

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, il controllo contabile, nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro, ai sensi dell'art. 30, comma 6, del Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'Organo di Controllo presenta al Consiglio di Amministrazione ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio consuntivo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo rimane in carica tre anni ed è formato da 3 (tre) componenti effettivi - di cui 1 (uno) designato dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - e da 2 (due) supplenti, ai quali si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, dell'art. 2397 codice civile. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

del B...



I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione quando questo è chiamato ad assumere deliberazioni su materie afferenti i compiti esercitati dall'Organo di Controllo.

Art. 18

Ai sensi della normativa vigente la vigilanza sull'attività della Fondazione è rimessa allo Stato Italiano.

Art. 19

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispose entro il mese di novembre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo e il bilancio consuntivo annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il bilancio consuntivo annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'articolo 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Nel caso in cui, relativamente ad un esercizio finanziario, fossero superati i limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, la Fondazione redigerà, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, annualmente il Bilancio Sociale e ne darà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet.

Nel Bilancio Sociale si darà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori, ai sensi dell'art. 16 Codice del Terzo settore e del monitoraggio dell'Organo di Controllo.

Art. 20

In caso di liquidazione della Fondazione, da qualsiasi causa derivante, il patrimonio netto residuo della stessa sarà devoluto ad altra fondazione o ente del Terzo settore avente finalità analoghe indicato dal Fondatore e dopo di lui dal Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.


L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice del Terzo settore e, in via residuale, a quanto previsto dal Codice civile e dalle altre leggi vigenti applicabili.








Art. 22

Il presente Statuto si intenderà pienamente in vigore all'atto dell'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in ottemperanza alle apposite norme di attuazione del Codice del Terzo settore.





Dario Riva

Allegato "A"



Handwritten signature



Allegato "B"



BETTINO
CRAXI

2000 20 2020

FONDAZIONE

Paul Brown



Allegato "C"



BETTINO CRAXI

2000  2020


FONDAZIONE

Paul Brown





Dal Bona



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. It appears to be the name of the official who signed the document.



Dir. Amm. 